



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 187 delib.	OGGETTO: RICORSO EX ART. 700 c.p.c. - MARINO ANTONIO/COMUNE DI BELVEDERE M/MO - NOMINA LEGALE =
data 18/10/2011	
N. _____ prot. gen.	
data _____	

L'anno duemila **2011**, il giorno **18** del mese di **OTTOBRE**
 alle ore **12,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico - Sindaco	SI	
2)	D'APRILE	Mario - Assessore	SI	
3)	SPINELLI	Vincenzo - " "	SI	
4)	CESAREO	Carlo - " "	SI	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo - " "	SI	
6)	FILICETTI	Giuseppe - " "	SI	
7)	CAMPILONGO	Ciriaco - " "	-	SI
TOTALE			6	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**

Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Giancarlo Sirimarco =**

LA GIUNTA COMUNALE

www.Albopretorionline.it 1917011

Il Presidente, sottopone alla Giunta, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che in data 17 ottobre 2011, è stato notificato a questo Comune, ad istanza del sig. Marino Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Perre, Ricorso ex art. 700 c.p.c. e merito davanti al Tribunale di Paola – Sez. Lavoro per avere questo Comune provveduto alla nomina del messo Comunale, essendo deceduto il dipendente Marino Bruno, che svolgeva le funzioni di messo;

CHE questo Comune ritiene di non aver commesso nessuna violazione per come riportato nel Ricorso suddetto;

Tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- resistere nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Paola-Sez. Lavoro;
- nominare un legale per la tutela degli interessi e per la difesa del Comune;
- impegnare la spesa per onorari e diritti di difesa la somma di €. 250,00

Prendere atto che sulla proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri (ART. 49 comma 1° D.L.vo n. 267 del 18/08/2000)

Eseguita votazione palese per alzata di mano, la proposta viene approvata alla unanimità.

- Viene eseguita votazione a scrutinio segreto per la nomina dell'avvocato del Comune si ottiene il seguente esito:
- presenti e votanti n. 6 ha ottenuto voti n.6 l'avv. Saverio Cetraro del Foro di Paola

LA GIUNTA

VISTA la proposta come avanti formulata ed approvata.

ACCERTATO che esistono sufficienti motivi per resistere nel giudizio di che trattasi.

VISTO il D.L.vo n. 267/2000

VISTI i pareri espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000

DELIBERA

- 1) di resistere nel ricorso ex art. 700 c.p.c e merito davanti al Tribunale di Paola – Sez. Lavoro di cui all'atto suddetto, istante Marino Antonio, per tutti i motivi dedotti nella premessa che precede e per gli altri che saranno precisati dal legale del Comune, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il mandato di incarico e costituzione in giudizio.
- 2) di nominare, quale legale rappresentante del Comune, l'avv. Saverio Cetraro del Foro di Paola confermandogli ampi mandati per tutti i gradi dei giudizi;

3) di impegnare la somma di EURO 250,00 sull'ex Cap. 138 (spese e liti) del Bilancio 2011 (in dodicesimi), sufficientemente disponibile per tali finalità;

4) di approvare il disciplinare di incarico professionale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

LA GIUNTA

con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo n. 267/2000

www.AlboPretorionline.it 19170171

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere **favorevole**
Data **18/10/2011**
UFFICIO **Segreteria**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Dr. Giancarlo Sirimarco**

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere **favorevole**
Data **18/10/2011**
UFFICIO DI RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to **Rag. Emma Lamenza**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to **Dr. Giancarlo Sirimarco**

f.to **Ing. Enrico Granata**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal **19/10/2011** al **/** come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. **341** Reg. Pub.)

Li **19/10/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dr. Giancarlo Sirimarco**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **18/10/2011**

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
 È stata inserita nel fascicolo in data **19/10/2011** Prot. N. **18867** ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li **19/10/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Dr. Giancarlo Sirimarco**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

19 OTT. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giancarlo Sirimarco

Dalla Residenza Municipale, il

- Partita IVA 00356060780
- Cod. Fiscale PRR FNC 43L15 D828Y

17 OTT 2011
18715

TRIBUNALE DI PAOLA – Sez- LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e merito

Marino Antonio, nato a Belvedere M.mo il 01.04.1955 ed ivi residente c.f. MRNNTN55D01A773V, elettivamente domiciliato in Marina di Belvedere M.mo presso lo studio dell'avv. Francesco Perre avv.FrancoPerre@pec.giuffre.it che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto,

premette.

In 18.07.2008 il Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo ha adottato la delibera n. 125 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento comunale. Procedure di mobilità Integrazione alla delibera n. 112/2005" (all.1).

Con delibera della Giunta Comunale n. 206 del 16.09.2010 Il Comune di Belvedere M.mo ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica e del fabbisogno triennale del personale (all. 2).

Relativamente al Settore Segreteria-Amministrativo il richiamato atto individua un primo e un secondo servizio.

All'interno di quest' ultimo sono previste le figure di (Operatore computers - messo - usciere).

La richiamata delibera assegna altresì il ricorrente, unitamente al dipendente Grosso Filippo, all'area tecnica con la qualifica di "Operaio addetto ai servizi cimiteriali".

In data 16.10.2010 è deceduto il sig. Marino Bruno dipendente del Comune di Belvedere M.mo assegnato a Settore Segreteria-Amministrativo con funzioni di messo comunale.

Il sindaco del Comune di Belvedere M.mo con decreto sindacale del 17.12.2010 n. 20925, sul presupposto della necessità ed urgenza di procedere all'assegnazione all'Ufficio messi di un'altra unità con le mansioni di messo straordinario, in attesa della nomina del messo comunale, nominava il dipendente Grosso Filippo messo Comunale straordinario (all. 3).

In data 3.01.2011 il ricorrente Marino Antonio faceva pervenire al Direttore Generale del Comune, nonché al Sindaco, nota con la quale dichiarava la

Delego, a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase grado, compresa l'esecuzione conferendo loro anche congiuntamente, ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunciare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare causa eventuali terzi.

L'avv. Francesco Perre

L'avv.
Eleggo domicilio
Belvedere M.mo via
Fortunato n. 86 presso
studio dell'avv. Francesco
Perre.

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere presente mandato, dichiaro formalmente di acconsentire al trattamento dei miei dati personali. Sono stato informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3° del D.legisl. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, con da atto allegato.

Addi 12-09-2011

Marino Antonio

E' AUTENTICO

avv. Franco Perre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 20-SET-2011
L'Assistente Giudiziario
PERRONE Giovanni Ba

propria disponibilità a concorrere alla copertura del posto di messo, posto resosi vacante a seguito della morte del dipendente Marino Antonio (all.4).

Lo stesso Sindaco con successivo decreto n.12698 datato 30.06.2011 nominava Grosso Filippo messo comunale in via definitiva (all. 5).

Dalle riportate premesse il ricorrente,

L A M E N T A

(1)

Violazione dell'art.50 C/10 del TUEL n.267/2000.

Il legislatore, nel corso degli anni, ha affermato il principio della distinzione dei ruoli e delle competenze tra organi politici e organi gestionali.

Detta distinzione già presente nella legge n.142/90 e ribadita all'art. 3 del D.Legs.29/93 trova piena applicazione nell'art. 50 C/10 d.lgs. 18.08.2000 n. che, in tema di personale, attribuisce al Sindaco unicamente la competenza relativa alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Il successivo art. 107 della richiamata legge attribuisce alla dirigenza gli atti di amministrazione e di gestione del personale.

La netta separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione amministrativa è stata confermata dalla giurisprudenza che ha ribadito che *"Il principio della separazione tra funzione di indirizzo politico (o di governo) e funzione di gestione amministrativa costituisce, ai sensi della legislazione entrata in vigore a partire dalla legge n. 142 del 1990 a dal d.lg. n. 29 del 1993, criterio di organizzazione della p.a. qualificato come "principio fondamentale" (art.1 d.lg. n. 165 del 2001) o "generale" e come tale considerato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato"*.

(Cons.Stato, sez. VI 15.03.2007 n. 1267- Corte Costit. 16.05.2002 n.193).

I decreti adottati del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo sono stati resi pertanto in palese violazione di specifiche norme che, equiparate ai principi fondamentali, sono inderogabili.

(2)

Violazione art.1 comma 1. lett.c) d.lg.30.03.2001 n.165

Il decreto 165/2001 pone tra i principi generali l'obiettivo di *"realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,*

applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica".

Il legislatore ha posto quindi la pari opportunità e l'assenza di qualunque forma di discriminazione, quali principi fondamentali, alla base del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il Sindaco di Belvedere M.mo ha palesemente violato il richiamato principio. Pur essendo a conoscenza che l'odierno ricorrente era interessato allo spostamento a servizio di messo, preferendo un dipendente con minori titoli ad altro con maggiori titoli, (per come sarà evidenziato al punto n. 3-1.b del presente ricorso) ha dato vita a un atto discriminatorio e lesivo del fondamentale principio di pari opportunità.

Anche sotto tale profilo il Sindaco ha inteso disattendere specifiche norme legislative dichiarate dal legislatore principi fondamentali.

(3)

Violazione della delibera della G.M. n. 125 del 18.07.2008 nonché del C.c.n.l. del settore.

A. Come già evidenziato la delibera della G.M. del Comune di Belvedere M.mo 125/2008, ha per oggetto: Procedure di mobilità.

L'art. 3 del richiamato regolamento così recita: *I provvedimenti di mobilità interna sono adottati dal Direttore Generale o, in mancanza dal segretario Comunale, previo parere obbligatorio dei responsabili delle strutture di appartenenza dei dipendenti da trasferire, previa verifica dei carichi di lavoro.*

Il successivo art. 4 precisa che *Il dipendente può chiedere con apposita istanza di essere trasferito ad un'altra unità organizzativa all'interno dell'Ente, oppure la trasformazione in mansioni diverse ma professionalmente equivalenti per svolgere mansioni proprie della qualifica professionale posseduta in relazione anche ai titoli di studio e/o specializzazione conseguiti successivamente all'assunzione. Le procedure di cui al comma precedente possono essere eseguite solo dopo aver previsto i posti vacanti nell'unità organizzativa ricevente e dopo la pubblicazione di un bando pubblico interno.*

Il responsabile di settore per motivate ragioni è tenuto a esplicitare le ragioni di servizio che portano a negare la domanda di trasferimento.

Il richiamato articolo al comma cinque prevede che "qualora vi siano due o più domande dirette ad ottenere la mobilità verso lo stesso posto verrà formata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri e punteggi...", mentre al settimo comma infine prevede che la commissione è composta dalle seguenti tre persone: dal Direttore Generale, dove istituito o in sua assenza il Segretario Comunale; dal responsabile della struttura ricevente e da un altro responsabile di struttura nominato dal Direttore generale, dove istituito e/o dal segretario comunale.

Il Sindaco di Belvedere, nella vicenda ha dimostrato di disattendere non solo la richiamata normativa quanto anche la regolamentazione adottata dalla Giunta Municipale del proprio Comune.

B. In data 28.02.1999 il Comune di Belvedere M.mo con specifico bando (all. 6) attivò la procedura per la copertura, tramite mobilità interna di due posti di cui uno di categoria "B" da assegnare presso il 1° settore ufficio di segreteria.

In relazione alla riportata vicenda va evidenziato:

Il bando di che trattasi porta la firma del Segretario Comunale dell'epoca e il relativo concorso ha seguito la procedura prevista dalla richiamata delibera (all.7.8.9.10).

All'esito fu predisposta una graduatoria all'interno della quale all'odierno ricorrente venivano assegnati punti 10 mentre al sig. Grosso Filippo venivano assegnati punti 9,55 (all.10)

Il Sindaco, pertanto, esercitando attribuzioni demandate dal legislatore a organi amministrativi, in violazione di leggi fondamentali e di regolamenti comunali ha proceduto alla nomina di messo del dipendente Grosso Filippo pur in possesso di documentazione dalla quale emerge che quest'ultimo era in possesso di requisiti inferiori a quelli in possesso del dipendente Marino Antonio per come accertato a seguito di precedente concorso interno.

(4)

Il comportamento super attivo del Sindaco accompagnato dal comportamento diametralmente omissivo dell'organo amministrativo,

scientemente hanno dato vita ad una serie di discriminazioni, favorendo un dipendente a danno di altro.

In particolare:

- Non si è provveduto alla pubblicazione di un bando interno;
- Si è proceduto alla nomina del dipendente Grosso Filippo messo provvisorio;
- Si è autorizzato il solo dipendente Grosso Filippo alla partecipazione ad un corso di qualificazione ritenendo così di creare i presupposti per la nomina definitiva;
- Si è proceduto alla nomina il Grosso Filippo messo in via definitiva, disattendendo legislazione e regolamentazione comunale.

Va altresì evidenziata la pretestuosità delle motivazioni addotte dal Sindaco:

-Motiva con l'urgenza la nomina a messo comunale straordinario.

Sta di fatto che il messo è deceduto in data 16.10.10 e che il provvedimento è del 17.12.10 lasso di tempo sarebbe stato sufficiente per l'espletamento della corretta procedura di mobilità interna.

-I dipendenti comunali in servizio presso il Comando di Polizia Municipale hanno specifica competenza atteso che procedono alla notifica anche su istanza della Procura della Repubblica. Il loro temporaneo uso quali messi poteva agevolmente essere prolungato il periodo necessario ad espletare il concorso interno.

-Il decreto di nomina definitivo assume quale motivazione unicamente la circostanza che il dipendente ha superato il corso di messo notificatore.

E' di tutta evidenza che avevano diritto di partecipare al corso tutti i dipendenti che erano interessati a svolgere le mansioni di messo.

-Richiama altresì a sproposito l'art. 1 commi 158.159.160.161 della legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) atteso che detti commi regolano la notifica "degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive" che presso il Comune di Belvedere M.mo vengono effettuate a mezzo del servizio postale.

-Raggiunge il grottesco allorquando trasmette copia del decreto al Segretario Comunale e al responsabile del 2° servizio "Affari Generali" vale a dire a quelle figure che istituzionalmente erano deputate a porre in essere la procedura di mobilità.

(5)

-La graduatoria relativa al concorso interno stilata a seguito del Bando del 28.01.2009 unitamente alla disponibilità manifestata con la nota datata 3.01.2011 da diritto al ricorrente a svolgere, all'interno del Comune di Belvedere Marittimo le mansioni di messo.

Il ricorrente inoltre ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno sofferto in relazione al mancato utilizzo nelle mansioni che gli competono

Tanto premesso,

CHIEDE

Che l'adito Giudice del lavoro, previa ammissione dei mezzi istruttori di cui si fa espressa richiesta, voglia accertare e dichiarare:

Che il comportamento del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo in relazione ai decreti sindacali n.20925 del 17.12.2010 e n. 12698 del 30.06.2011 è stato posto in essere in violazione dell'art.50 C/10 del TUEL n.267/2000 dell'art. 1 c/1 lett.c d.lg. 30.03.2001 n.165 e della delibera della G.M. di quel Comune n. 125 del 18.07.2008 nonché dell'esito del concorso interno di cui al bando del 28.01.2009.

Che il decreto n.12698 del 30.06.2011 reso dal Sindaco del Comune di Belvedere M.mo venga conseguentemente disatteso.

Che il sig. Marino Antonio nella sua qualità di dipendente del Comune di Belvedere M.mo ha diritto alla nomina di messo comunale.

Condannare altresì il Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. al risarcimento del danno in favore del dipendente ricorrente Marino Antonio, nella misura che sarà ritenuta equa.

Condannare infine il Comune di Belvedere M.mo alla refusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio. *Valori indeterminati*

In via istruttoria si chiede che l'adito Giudice voglia ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

"Vero è che presso il Comune di Belvedere M.mo gli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive vengono notificati a mezzo servizio postale".

Teste Rag. Emma Lamensa responsabile Area Finanziaria del Comune di Belvedere M.mo.

“Vero è che presso il Comune di Belvedere M.mo i Vigili Urbani, svolgendo anche funzioni di Polizia Municipale curano anche la notifica di atti”.

Teste Franco Palmieri f.f. di Comandante dei Vigili Urbani.

“Vero è che presso il Comune di Belvedere M.mo i dipendenti Marino Antonio e Grosso Filippo erano inquadrati nella catg. B/1 e utilizzati presso l'Area tecnica, con la qualifica di Operaio addetto ai servizi cimiteriali”;

Teste: geom. Gaetano Scigliano responsabile area tecnica del Comune di Belvedere M.mo.

Richiesta adozione procedura di cui all'art. 700 c.p.c.

Marino Antonio come sopra rappresentato e difeso chiede che venga attivata la procedura di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.

In relazione alla richiesta formulata fa presente:

Fumus boni juris: appare del tutto evidente attesa la documentazione in atti. L'eccesso di potere e le violazioni di legge lamentate appaiono evidenti e documentate.


Periculum in mora: Il ritardo nella decisione priva irrimediabilmente Marino Antonio dal diritto a esercitare le mansioni che gli competono. Trattasi di danno all'immagine che non può che il risarcimento economico richiesto, mentre arreca danno alla Pubblica Amministrazione, non ristora pienamente il ricorrente.

Ai fini della determinazione del contributo unificato il ricorrente Marino Antonio, unitamente al nucleo familiare, possiede reddito da lavoro dipendente inferiore a € 31.884,48 annuo.

Indice degli atti:

- 1) Delibera G.M. n. 125 del 18.07.2008
- 2) Delibera G.C. n. 206 del 16.09.2010;
- 3) Decreto sindacale n. 20925 nomina messo comunale straordinario;
- 4) Richiesta del ricorrente di partecipazione a mobilità interna;
- 5) Decreto sindacale n. 16698 nomina messo comunale
- 6) Busta paga Marino Antonio;
- 7) Bando per temporanea copertura tramite mobilità interna;
- 8) Trasmissione bando ai responsabili dei servizi;
- 9) Domanda di partecipazione del ricorrente
- 10) Nulla osta del capo servizio di appartenenza;
- 11) Verbale della commissione per la procedura di mobilità.

Belvedere Marittimo li 12 Settembre 2001

Avv. Francesco Perre




TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Cancelleria Lavoro e previdenza

N° r.g. Lavoro

1105/11

Consil

4476/2011

Letto il ricorso che precede;
Visti gli articoli di legge;

FISSA

Per la discussione del presente ricorso, l'udienza del 27.10.2011 ore 9.00.
Dispone che copia del presente decreto e del ricorso introduttivo vengano notificate alla
controparte, a cura di parte ricorrente, nei termini di legge entro il 13.10.2011

PAOLA 21.9.2011

Il Cancelliere
d.ssa Brunella PELLEGRINO

Depositato
il 22.9.11

Il Giudice del Lavoro

Franco D'Arca

E copia conforme all'originale

Paola 20 SET. 2011

L'Assistente Giudiziario
PERRONE Giovanni Battista

www.albopretoronline.it 1917017

Perre
✓

812 il
13/10

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Francesco Perre, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. presso la sez. di Scalea del Tribunale di Paola ho notificato copia dell'atto che precede a:

- Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t. per la carica elettivamente domiciliato in Belvedere M.mo presso la Casa Comunale, mediante *Dr. D. De Luca*
- Grosso Filippo, nato a Belvedere M.mo il 07.11.1971, residente in Belvedere Marittimo alla c.da S.Elia, n. 94 mediante

www.Albopretorionline.it 19170171

✓

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'anno duemila dieci addì _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo e nella Residenza Comunale -Ufficio del Sindaco.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile,

TRA

il Comune di Belvedere Marittimo (di seguito: Comune), in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Enrico Granata, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Belvedere Marittimo alla Via M. Mistorni, in nome e per conto del quale agisce;

E

l'Avvocato _____ del Foro di _____ (di seguito: legale), con studio in _____ Via _____ - C.F. _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Belvedere Marittimo deve opporsi al _____
- _____
- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si stabiliva di promuovere/resistere in giudizio e si demandava al Responsabile del servizio l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- con la medesima deliberazione è stato individuato il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune e impegnata la spesa a carico del bilancio comunale;

VISTO il D. L. n. 223/2006 (Decreto BERSANI), convertito in legge n. 248/2006;

TANTO PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- L'incarico ha per oggetto l'opposizione al _____
 - _____
 - Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dall'ultimo D.M. relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale, amministrativo e stragiudiziale) ridotti del 20%, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal Giudice.
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice, a cui l'Avvocato potrà chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa, e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
1. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di _____ che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
 2. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta esercitata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
 3. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c., a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

4. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
8. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
9. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali
10. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto
Belvedere M.mo, li
PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5)

PER IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Il Sindaco

IL PROFESSIONISTA